



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEI
REFERENDUM COMUNALI**


Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2008
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

Art. 1 Istituzione	pag. 1
Art. 2 Potere di iniziativa	pag. 1
Art. 3 Materie non oggetto di referendum	pag. 1
Art. 4 Promozione del referendum – Comitato promotore	pag. 1
Art. 5 Esame di ammissibilità	pag. 2
Art. 6 Raccolta delle firme	pag. 2
Art. 7 Autenticazione delle firme	pag. 2
Art. 8 Presentazione delle proposte di referendum	pag. 3
Art. 9 Adempimenti preliminari all'indizione del referendum	pag. 3
Art. 10 Indizione	pag. 3
Art. 11 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 4
Art. 12 Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni	pag. 4
Art. 13 Disciplina della votazione	pag. 5
Art. 14 Ufficio comunale per il referendum	pag. 5
Art. 15 Uffici elettorali di sezione	pag. 5
Art. 16 Operazioni di voto e scrutinio	pag. 6
Art. 17 Proclamazione dei risultati	pag. 6
Art. 18 Esito ed effetti del referendum	pag. 7
Art. 19 Spese	pag. 7
Art. 20 Norma di rinvio	pag. 7
Art. 21 Entrata in vigore	pag. 7
Art. 22 Pubblicità del Regolamento	pag. 7



Art. 1 ISTITUZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i referendum comunali, istituiti dall'art. 30 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.-
2. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.-
3. Il referendum ha carattere consultivo, propositivo o di indirizzo su questioni a rilevanza generale, purchè interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.-

Art. 2 POTERE DI INIZIATIVA


1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da almeno il 20% (venti%) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'ultima revisione elettorale.-

Art. 3 MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'art. 34 dello Statuto comunale.-

Art. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM COMITATO PROMOTORE

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, in numero non inferiore a 10, debbono presentarsi al Segretario Generale costituiti in Comitato promotore per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notifiche relative al referendum ed eleggono domicilio in Colognola ai Colli.-
2. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro cinque giorni al Giudice di Pace per il successivo esame di ammissibilità.-
3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro.-
4. Le proposte di indizione di referendum da parte del Consiglio Comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.-



Art. 5

ESAME DI AMMISSIBILITÀ

1. La proposta di referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Giudice di Pace che si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.-
2. Il comitato promotore del referendum può chiedere audizione al Giudice di Pace per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.-
3. La decisione del Giudice di Pace, da comunicarsi al Sindaco del Comune ed agli istanti, deve sempre essere motivata e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.-

Art. 6


RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Giudice di Pace.-
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.-
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.-

Art. 7

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.-
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il referendum nazionale e precisamente: Notai, Giudici di Pace, Cancellieri e Collaboratori delle Cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, Segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori Comunali e Provinciali, Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, Segretari Comunali e Provinciali, Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, Consiglieri Comunali e Provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco ed al Presidente della Provincia.-
3. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.-



Art. 8

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM

1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 6 recanti una o più firme deve essere presentata all'Ufficio Segreteria Generale entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del Giudice di Pace.-
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Generale o suo delegato.-
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale, prima dell'inoltro al Giudice di Pace per gli adempimenti di cui al successivo comma, all'Ufficio Elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.-
4. Il Giudice di Pace provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.-
5. Dell'esito della verifica dà comunicazione entro 5 (cinque) giorni al Sindaco.-
6. Il Sindaco darà comunicazione ai promotori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ufficiale del Giudice di Pace.-

Art. 9


ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.-
2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dal Giudice di Pace, con provvedimento adeguatamente motivato, da comunicarsi al Sindaco ed agli istanti, entro 30 (trenta) giorni.-

Art. 10

INDIZIONE

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco indice il referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.-
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.-
3. In particolare non può essere effettuato il referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi ed accorpati con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;



- b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali ed i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.-
4. La consultazione referendaria non può avvenire più di una volta ogni due anni.-
5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.-
6. Il Sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.-

Art. 11


DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.-
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti, di cui al comma 1, gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.-
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.-

Art. 12

ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 04/04/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24/04/1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.-
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle norme in materia ed in particolare l'art. 9 della legge citata al comma 1 del presente articolo.-



Art. 13

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria e siano in possesso dei requisiti per eleggere il Consiglio Comunale.-
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.-
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.-
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta.-

Art. 14


UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il referendum nelle persone del Segretario Generale o suo delegato e del Responsabile del procedimento servizi demografici e del Responsabile del procedimento del servizio elettorale.-
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.-

Art. 15

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

1. Il Sindaco può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.-
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario nominato dal Presidente.-
3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, previo sorteggio tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 25° giorno antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dai componenti dell'ufficio comunale per il referendum affiancati da un rappresentante designato dal comitato promotore. Del sorteggio, pubblico, viene dato avviso all'Albo Pretorio del Comune entro i due giorni antecedenti.-



4. Il compenso loro dovuto è stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto.-

Art. 16


OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.-
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 21,00.-
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione.-
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.-
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.-
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.-
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio Comunale per il referendum.-
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo Capogruppo ed un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal Comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'Ufficio Comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti di Sezione nella giornata della consultazione.-
9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.-

Art. 17

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.-
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il referendum.-
3. L'Ufficio comunale per il referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.-



Art. 18

ESITO ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.-
2. Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio Comunale adotta entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.-
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.-

Art. 19

SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.-
2. L'indizione del referendum è subordinata all'attestazione della copertura finanziaria delle spese necessarie per la consultazione. Contestualmente all'adozione della deliberazione di presa d'atto del referendum, di cui all'art. 9 del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare una variazione di bilancio per stanziare le spese necessarie per le operazioni attinenti al referendum. Qualora non siano reperibili le risorse finanziarie, il Consiglio Comunale è tenuto a darne atto; il referendum è rinviato all'anno successivo e le risorse finanziarie necessarie devono essere stanziare in sede di bilancio di previsione.-

Art. 20

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.-

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-

Art. 22

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-